



COMUNE di SERRA SAN QUIRICO

(Provincia di Ancona)

Piazza della Libertà 1 – 60048 Serra San Quirico (AN)

C.F. – P.IVA 00182380428

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.05.2025

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento, in armonia con le prescrizioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando particolare attuazione agli art. 2, 3, 118, 114 c. 2° e 117 c. 6° della Costituzione, oltre alla normazione nazionale e regionale di settore.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei Cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Il Comune intende valorizzare esperienze estrinsecanti sia in forma singola (sviluppo dell'uomo *uti singulus*) sia in forma associata (sviluppo dell'uomo *uti socius*). A titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello associativo intende promuovere associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti del c.d. "terzo settore", onde incentivare finalità relative ad interessi sociali, dello sviluppo economico del territorio, nonché di perseguire l'interesse pubblico, adiuvando fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all'art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012), ovvero per la realizzazione di interventi su progetti presentati da Cittadini singoli e associati individuati in relazione a porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali immateriali e digitali, che i Cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Serra San Quirico nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una esigenza del Comune;
- e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
- f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolti congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
- h) Rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento delle qualità della vita nella Comunità;
- i) Spazi pubblici: aree verdi piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art.3

Principi generali

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: Ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) Pubblica trasparenza: L'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella

- trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
 - e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - g) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standar di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
 - h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi d'imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - j) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantire l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
 - k) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 4 **I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 di questo regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono all'interesse generale.
5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il comune può impiegare i giovani o altri soggetti a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Art. 5

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, evidenziando le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti dell'intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e di valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione;
 - k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Art. 6

Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

- 1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa; la rigenerazione temporanea;
 - e) la rigenerazione permanente;
- 2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili;

Art. 7

Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio

Gli interventi oggetto del presente regolamento possono essere inerenti alla realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano i seguenti tipi di interventi:

- a) pulizia di aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale;
- b) realizzazione e manutenzione aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale;
- c) piccoli lavori di restauro, riqualificazione e manutenzione ordinaria degli edifici, comprese scuole, impianti sportivi, centri sociali e sale civiche;
- d) abbellimento di aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale;
- e) interventi di decoro urbano di aree e immobili inutilizzati nel territorio comunale;
- f) interventi di restauro, riqualificazione, recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati nel territorio comunale;
- g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vari.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 8

Disposizioni generali

La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

Art. 9

Collaborazioni per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può programmaticamente in via ordinaria o straordinariamente individuare singoli e/o plurimi beni. Ciò costituisce oggetto della proposta di collaborazione; l'Amministrazione può inoltre approvare le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. La Giunta comunale dà mandato al Responsabile del competente Servizio, individuato come al comma 2 del presente articolo, per la conclusione del patto di collaborazione. Ciò avviene in tutti i casi, compresi quelli inerenti alla disponibilità di edifici o locali di proprietà del Comune.
2. Il Responsabile del competente Servizio, individuato di volta in volta a seconda del progetto da realizzare, pubblica, almeno per estratto, un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte dei cittadini attivi, singoli o associati. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte. Agli atti gestionali anche per estratto, viene data adeguata pubblicità e trasparenza (tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line) al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità e trasparenza. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni dieci (10).
3. La valutazione delle proposte pervenute, - qualora sia previsto, anche sulla base di eventuali criteri o linee guida - , viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente che, qualora ricorra il caso, può anche avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. La graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
4. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 10

Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi, singoli o associati, possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione straordinaria;
2. I cittadini inviano la proposta di collaborazione al Sindaco. Il Sindaco la destina al Responsabile del Servizio competente per la sua valutazione preliminare;
3. Il Responsabile del Servizio competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta comunale;

4. Il Responsabile del Servizio competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente e per conoscenza al Sindaco, illustrandone le motivazioni;
5. La deliberazione della Giunta comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, dando mandato al Responsabile del Servizio competente di concludere il patto di collaborazione;
6. Il Responsabile del Servizio competente pubblica, almeno per estratto, la proposta di collaborazione (tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line) anche al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità, trasparenza a mezzo di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione e parità di trattamento tra i cittadini singoli ed associati. A tal fine la pubblicazione non può essere inferiore a giorni dieci (10);
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Responsabile del Servizio competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o, in alternativa, decidendo e scegliendo la proposta, preferita all'occorrenza anche sulla base di linee guida determinate, anche ex post, dalla Giunta Comunale;
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa e rigenerazione è realizzata in collaborazione tra il Servizio competente e i cittadini attivi;
9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 11

Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale può individuare periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III

CURA GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 12

Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono previsti dal presente Regolamento.

2. I cittadini attivi, singoli o associati, non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Ove possibile sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente, in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere motivatamente pattuiti a seguito di valutazione discrezionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo ciò può avvenire a causa della natura del bene, del tipo di contratto, per motivazioni finanziarie (ad es. in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile).
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati o altri immobili di cui abbia la disponibilità.

CAPO IV FORME DI SOSTEGNO

Art. 13 Agevolazione ai cittadini attivi

Per sostenere le attività previste dal presente Regolamento e condivise dal Comune è possibile prevedere, per ogni iniziativa, il riconoscimento di rimborsi spese, opportunamente documentate.

Art. 14 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune, condivisa la singola iniziativa ed al fine di agevolare lo svolgimento della stessa, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di breve durata, intendendosi per tali iniziative che si concludono nell'arco massimo di un mese.

Art. 15
Assicurazione

1. I singoli patti di collaborazione prevedono che i cittadini siano assicurati a cura e spese del Comune, anche per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati.
2. I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose se non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 16
Obblighi e responsabilità del cittadino attivo

1. Il cittadino attivo è tenuto a svolgere l'attività nel rispetto delle indicazioni del Responsabile del Servizio individuato.
2. Il cittadino attivo deve utilizzare le attrezzature e i dispositivi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale con la massima cura e attenzione.
3. In caso di gravi mancanze da parte del cittadino attivo, il Responsabile del Servizio individuato risolve il contratto. Resta fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento del danno e/o l'applicazione di sanzioni per i comportamenti tenuti dal cittadino.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.